



09321917205

rgis012003@istruzione.it

rgis012003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Previsto dal DPR n.122/2009 e succ. integrazioni

Deliberato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 3 del 24/05/2021)

Deliberato dal Consiglio di Istituto del _____

Il Collegio dei Docenti

Ai sensi del DPR 122/2009 art.14 comma 7

Vista la nota n. 699 del 6 maggio 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali; sentite le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico.

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento sulle deroghe del limite delle assenze.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI

Premesso che la norma stabilisce che per l'ammissione allo scrutinio un alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato un numero massimo di 50 giorni ovvero 264 ore di assenza. Tale requisito può essere personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline. Le assenze relative alle singole discipline verranno comunque tenute in conto ai

fini della valutazione. Le ore di attività didattica extrascolastiche obbligatorie (uscite didattiche, visite di istruzione) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Sono computate come ore di assenza:

- Le entrate in ritardo
- Le uscite in anticipo
- La mancata partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o altre attività istituzionali organizzate dall'istituto.
- Le assenze dovute ai provvedimenti disciplinari di sospensione dell'attività didattiche.

Non sono computate come ore di assenza la mancata frequenza delle ore di Insegnamento della religione cattolica con espressa dichiarazione dei genitori.

ARTICOLO 2

TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA

La possibilità di deroga è limitata alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta a:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, visite specialistiche ospedaliere giornaliere e Day Hospital);
2. Documentati motivi personali o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro da o nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati o altre motivazioni);
3. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).
5. Alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;

Relativamente al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da SARS-COV 2, vengono ammesse alla deroga tutte le assenze dovute a quarantena o allontanamento fiduciario disposto dal Dipartimento Prevenzione ASP di Ragusa nonché le assenze per motivi di salute giustificate

dal genitore tramite autocertificazione (fino a dieci giorni) o, superati i dieci giorni, tramite autocertificazione e certificato medico del pediatra o medico di base.

Potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

ARTICOLO 3

SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE

E' compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, deliberato dal Collegio Docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio. Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.